



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI

C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 9261611 - 9261617 (Fax)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

* * * * *

Allegato alla deliberazione
del CC n° 14 del 30/1/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
dot. G. D'ALESSANDRO

IL SINDACO
(Ing. Tommaso TURINETTI)

F.TO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 (1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 (2) del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione (3), se non diversamente disposto.

Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente con provvedimento dell'organo comunale competente.
2. L'aliquota può essere determinata annualmente. In assenza di apposito provvedimento si intende confermata l'aliquota stabilita per l'anno precedente. (4).

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge (5).
2. Per l'anno 2015 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è fissata nella misura dello 0,6% (6 per mille).

Articolo 5 – Pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge / agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 5 è sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione.

Articolo 6 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso sarà svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Note:

- (1) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni"; Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E - Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province - D.Lgs. 446/1997.
- (2) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 242".
- (3) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo. 54; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 151; Legge 296/2007 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1 comma 169.
- (4) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 49; D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54.
- (5) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"; D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3.
- (6) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle Imposte sui Redditi).